




Autorità Nazionale Anticorruzione



Autorità Vigilanza Contratti Pubblici

Prot. Uscita del 16/10/2014

Numero: **0114138**

Classifica:

VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture

Ufficio Vigilanza Contratti L3



Al Responsabile del Procedimento
Ing. Lorenzo De Feo
c/o MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
LAZIO - ABRUZZO - SARDEGNA
Sede Coordinata L'Aquila, presso la Scuola
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
Finanza, Palazzina C1 -
Coppito - 67100 L'AQUILA
PEC: oopp.lazio@pec.mit.gov.it

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Teramo
Ing. Alfonso Marozzi
Corso Cerulli, 74
64100 - Teramo (TE)

Oggetto: (Fascicolo n. 471/2014 da citare nella corrispondenza) - Procedura per l'affidamento della redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di San Domenico in L'Aquila di cui al bando di gara pubblicato dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio Abruzzo e Sardegna - Sede Coordinata di L'Aquila (CIG: 5446909380 - CUP: D17B09000800001). **Comunicazione definizione**

Con nota pervenuta dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Teramo è stato segnalato che la procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto presenta le seguenti criticità:

- 1) *la mancata osservanza dell'art. 262 del D.P.R. n. 207/2007* - il costo preventivato e posto in gara (quindi soggetto a ribasso) per progettazione esecutiva e P.S.C. è di € 50.000,00 senza che sia stata prodotta specifica analitica di calcolo del compenso;
- 2) *la non stretta applicazione dell'art. 16, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010* - la somma di € 50.000,00 appare alquanto sottodimensionata se si considera che per il fondo incentivante del 2% (art. 92 d.lgs. 163/2006) è accantonata una somma di € 98.586,63 (ben superiore all'importo di progettazione esecutiva e P.S.C. e non soggetta a ribasso);
- 3) che il punto "B1" del Q.E. prevede una somma di € 511.000,00 per spese tecniche compresa IVA, e quindi di circa nette €. 420.000,00, e si presume che siano destinate ai compensi per la



Autorità Nazionale Anticorruzione

VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture

Ufficio Vigilanza Contratti L3

direzione lavori, per P.S.E. e collaudo non essendo specificato chi ha redatto il progetto preliminare e definitivo, e soprattutto il relativo costo.

Con riferimento al punto 1), dalla documentazione trasmessa dall'esponente, risulta che l'importo individuato dall'Amministrazione afferente gli oneri per la progettazione esecutiva e P.S.C. (€ 50.000,00) posto a base dell'affidamento non sembrerebbe essere stato determinato con l'ausilio di un apposito schema di calcolo.

L'art. 53, comma 3 ultimo periodo del d.l.g.s. n. 163/2006 prevede che quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, il bando di gara deve indicare l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.

Nel merito della congruità o meno del corrispettivo indicato dall'Amministrazione si evidenzia che l'Autorità (cfr. AVCP, deliberazione 3 maggio 2012 n. 49), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, aveva formulato le prime indicazioni applicative in ordine alle modalità di individuazione del corrispettivo da porre a base di gara ed alla connessa verifica di congruità delle offerte, nella gare aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria. Ai sensi delle sopravvenute disposizioni dell'art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, la classificazione delle prestazioni professionali e la determinazione dei corrispettivi a base di gara dovranno tener conto dei parametri individuati con l'emanando decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e fino all'emanazione di tale decreto le previgenti classificazioni e tariffe professionali "possono continuare ad essere utilizzate" ai soli fini della determinazione del corrispettivo a base di gara e dell'individuazione delle prestazioni professionali (cfr. AVCP, parere 10 aprile 2013, n. 52).

In ogni caso, anche a seguito dell'abrogazione del sistema delle tariffe professionali minime, resta fermo il principio secondo il quale è necessario che il corrispettivo per la progettazione di opere pubbliche sia congruo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi da appaltare, al fine di garantire la qualità delle prestazioni (cfr. AVCP, determinazione 27 luglio 2010, n. 5). La determinazione dell'importo a base di gara, in ragione di un'analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale, è altresì funzionale ad una più efficace verifica dell'anomalia delle offerte ed alla proporzionale determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara.

Pertanto (cfr. AVCP, deliberazione 3 maggio 2012 n. 49), *"le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara - le cui modalità di calcolo, ai sensi dell'articolo 264, comma 1, lett. d) del Regolamento, norma da ritenersi ancora vigente, devono essere espressamente indicate nel bando - dovrebbe trovare dimostrazione in una dettagliata individuazione delle attività da svolgere e dei relativi costi. E ciò sulla base dell'articolazione degli elaborati richiesti in base a quanto previsto dal d.P.R. n. 207 del 2010; un riferimento operativo può trovarsi nelle tabelle 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 allegate alla determinazione n. 5 del 2010, depurate, ovviamente, dei riferimenti alla tariffa professionale. L'elenco degli elaborati da redigere, con i relativi costi, definibile come il "computo metrico estimativo della prestazione di progettazione", dovrebbe costituire un allegato ai documenti di gara. La determinazione dell'importo a base di gara, in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale, è altresì funzionale ad una*



Autorità Nazionale Anticorruzione

VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture

Ufficio Vigilanza Contratti L3

più efficace verifica della congruità delle offerte ed alla esatta e proporzionale determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara.”

In merito a quest'ultimo aspetto, infatti, al punto 12) del bando di gara risulta che tra i requisiti di ordine speciale per la progettazione esecutiva è richiesto l'”espletamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, svolti nei 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando, per lavori individuati distintamente in ciascuna delle classi e categorie di cui si compone il progetto, per un importo dei lavori medesimi non inferiore a una volta l'importo stimato dei lavori da progettare” (importo lavori € 4.929.331,45 in classe Id).

Con riferimento al punto 2) dal quadro economico del progetto sembrerebbe essere stata accantonata, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, una somma di € 98.586,63, quale fondo incentivante ex art. 92 d.lgs. n. 163/2006.

L'importo indicato nel Q.E. rappresenta il 2% dell'importo dei lavori posti a base di affidamento (€ 4.929.331,45); tuttavia, considerato che la predetta somma rappresenta l'importo massimo dell'incentivo per tutte le attività elencate al richiamato art. 92, comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 e che l'unica prestazione svolta dal personale dipendente da incentivare è quella afferente all'attività del Responsabile del Procedimento e degli eventuali suoi collaboratori tecnici, il predetto importo non può che essere ridotto in sede consuntiva a quello risultante dall'applicazione del Decreto 22 aprile 2013, n. 66.

Con riferimento al punto 3) dal quadro economico del progetto sembrerebbe essere stata accantonata, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, una somma di € 511.000,00, quale “spese tecniche compreso IVA”. Nonostante il quadro economico di progetto rappresenti l'articolazione previsionale del costo complessivo dell'intervento a cui andrà successivamente contrapposta la fase consuntiva, non può non evidenziarsi che già in fase previsionale, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010, il quadro economico degli interventi deve essere predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione redatto e, quindi, essere articolato in modo congruo e appropriato in conformità alle voci elencate nel richiamato art. 16 e ciò al fine di rendere leggibile l'articolazione della spesa ai soggetti preposti all'approvazione dei progetti.

Peraltro il medesimo Q.E. riporta sempre tra le somme a disposizione un importo di € 4.500.000,00 riferito alle cosiddette “opere di restauro e impiantistica compreso IVA”; tali somme non rientrano tra le voci elencate nel richiamato art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e appaiono incongrue in relazione all'intervento in appalto.

Precisato quanto sopra, l'istruttoria è da intendersi definita ai sensi dell'art. 2, comma 4 lett. a) del “Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8, comma 3, del D.lgs. 163/2006”.

Il Dirigente
Ing. Angelo Pepe